



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Autorità nazionale - UAMA
il Direttore

MAECI UAMA 063 P 027554

Roma, 21 SET 2023

Oggetto: L.185/90 e ss. mm. Comunicazione in materia di controlli.

Riferimenti: a. Comunicazione Autorità nazionale UAMA del 24 ottobre 2019 n. 25832;
b. Comunicazione Autorità nazionale UAMA del 11 maggio 2021 n. 13069;
c. Comunicazione Autorità nazionale UAMA del 21 luglio 2021 n. 20680.

Allegati:

Nota indirizzata a:

Agli operatori iscritti al Registro Nazionale delle
Imprese del settore dei materiali d'armamento

e p.c.:

AIAD
Via Nazionale, 54
00184 Roma

ANPAM
Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma

A seguito dell'entrata in vigore della circolare in riferimento b) si è avuto modo di registrare un significativo aumento delle richieste di proroga ex art 20 comma 2 della legge 185/90, con la conseguenza che molte spedizioni di materiale di armamento risultano ancora aperte in attesa della prevista documentazione di arrivo a destino. Ciò, oltre a comportare un notevole onere finanziario e gestionale per codeste Società, evidenzia problematiche inerenti l'applicazione degli artt 19 e 20 della legge 185/90, sia da parte delle aziende esportatrici sia dai destinatari del materiale di armamento. Tale andamento potrebbe portare ad avere molteplici licenze di esportazione che contengono diverse movimentazioni di materiale che risulterebbero inappurate della conferma di ricezione da parte del destinatario, in contrasto con i dettami della legge 185/90 che prevede, in modo puntuale, la necessità di produrre la documentazione di arrivo a destino per ogni spedizione di materiale.

Si esortano, pertanto, codeste Società ad avviare ogni possibile azione e procedura, anche nella fase precontrattuale, che consenta di avere la documentazione di arrivo a destino in tempi ragionevoli, che non comportino richieste di proroghe dell'art. 20 comma 2 della legge 185/90 che superino il tempo di due anni dalla data di spedizione (n. sei richieste di proroga per spedizione). Superato tale termine, qualora adeguatamente motivata e corredata della documentazione prevista dalla Circolare a riferimento b, potrà essere valutata da questa Autorità nazionale la richiesta di impossibilità a produrre la documentazione di arrivo a destino di cui all'art. 20 comma 3.

Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che il continuo protrarsi di spedizioni non appurate oltre due anni dalla data della bolletta doganale di uscita del materiale di armamento potrebbe portare questa Autorità nazionale a valutare l'efficacia della licenza rilasciata che, se da una parte consente di esportare materiale, dall'altra impone specifici obblighi all'applicazione degli articoli di cui trattasi, con il risultato finale di avviare un possibile procedimento di sospensione della licenza.

Sarà cura di questa Autorità nazionale interessare, ove necessario, le rappresentanze diplomatiche/consolari italiane all'estero allo scopo di sensibilizzare i governi dei paesi destinatari del materiale di armamento ad una maggiore attenzione al rilascio della documentazione di arrivo a destino con tempistiche compatibili con la normativa italiana.

Si ricorda, infine, che le spedizioni di materiale per le quali sono state comminate sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni dell'art. 20 della legge 185/90, dovranno comunque essere appurate con l'inoltro della documentazione di arrivo a destino, ovvero della richiesta di impossibilità di cui all'art.20 comma 3.

Il Direttore dell'Autorità Nazionale - UAMA
Min. Plen. Alberto Cutillo

